

REGOLAMENTO REGIONALE 27 OTTOBRE 2017 N. 3

Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. 22 dicembre 2015 n. 25, "Norme in materia di cimiteri per animali".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 05.05.2017

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.839 del 18.10.2017

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento detta disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 25 (Norme in materia di cimiteri per animali) nel rispetto della vigente normativa a tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.
2. I cimiteri per animali possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto, in quanto applicabili, dal regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal regolamento (UE) 142/2001 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009, degli articoli 338 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) nonché dalle altre norme vigenti in materia.
3. I cimiteri per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico vigente.
4. Nei cimiteri per animali d'affezione è consentito esclusivamente l'interro o la tumulazione in loculi di spoglie delle specie animali di cui articolo 2 della l.r. 25/2015 come definite dall'art.2, comma1, lettera a) del seguente regolamento.
5. Le spoglie animali conferite nei cimiteri per animali di affezione devono necessariamente essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea e che escluda che l'animale sia stato sottoposto a trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) Animale d'affezione (o da compagnia): animale che convive con l'uomo, stabilmente od occasionalmente, a scopo di compagnia, ovvero cani, gatti, furetti, animali acquatici ornamentali, anfibi,

rettili, sauri; volatili di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti; roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare; maialino nano vietnamita;

- b) Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell'animale amputate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2000, n. 179 e ss. mm. ii.);
- c) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003;
- d) Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 254/2003.

Articolo 3

(Procedure autorizzative)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2015, l'istituzione dei cimiteri per animali è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio sorge il cimitero nel rispetto della normativa vigente, con le procedure stabilite al comma 2.
2. I soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione dei cimiteri per animali devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda ai sensi dell'articolo 4 nonché il rilascio di autorizzazione alla gestione, subordinata al parere dell'ASL competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti, delle attrezzature e dei lavoratori.

Articolo 4

(Procedura edilizia)

1. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:
 - a) relazione idrogeologica della località, incluso il documento attestante la composizione chimico-fisica del terreno, la profondità e direzione della falda. La descrizione della località deve tassativamente fare riferimento all'ubicazione, orografia ed estensione dell'area;
 - b) relazione tecnico-sanitaria contenente la valutazione della compatibilità del sito in relazione all'aspetto igienico-sanitario, con particolare riferimento all'ubicazione ed estensione dell'area;
 - c) descrizione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani, dell'ubicazione e del numero dei servizi igienici, degli interventi in merito all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e ss.mm.ii. (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);
 - d) indicazione delle norme di attuazione del PUC vigente che presentino la zona oggetto di costruzione e le zone circostanti indicando qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico ai fini della tutela della zona di rispetto di cui agli articoli 92 e da 100 a 108 del capo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale).

Articolo 5

(Zona di rispetto)

1. Ai sensi dell'articolo 338 del r.d. 1265/1934 i cimiteri per animali devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
2. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici nel raggio di almeno 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
3. La distanza di almeno 200 metri si calcola a partire dalla recinzione esterna del cimitero.

Articolo 6

(Caratteristiche tecniche)

1. I cimiteri per animali devono avere una recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di colore verde e con esclusione di semplice rete metallica, realizzata in modo tale da impedire l'ingresso di animali predatori.
2. I cimiteri per animali d'affezione devono prevedere apposite aree destinate a fosse per il seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali, in modo da evitare le azioni degli animali predatori.
3. Le fosse devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) il fondo di ogni fossa deve essere distante non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda;
 - b) la profondità delle fosse è stabilita in m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, e in m. 2,00 per animali di media e grande taglia;
 - c) la fossa per interro deve essere scavata ad una profondità dal piano di superficie del cimitero tale da consentire una copertura del terreno almeno di cm. 70 per piccoli animali e almeno di cm. 150 per animali di grossa taglia dopo che sia stato depositato il contenitore delle spoglie dell'animale;
 - d) le dimensioni delle fosse sono stabilite in m. 1,10 x 0,80 per gli animali di piccola e media taglia, e in m. 2,20 x 0,80 per gli animali di grande taglia; sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, ecc.), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali;
 - e) ogni fossa è contraddistinta da un cippo avente dimensione di cm 50 X 50 con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte) ed eventualmente fotografia;
 - f) la distanza tra le fosse è di norma di m. 0,50, riducibile a m. 0,30;
 - g) i vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie dell'animale.

Articolo 7

(Caratteristiche funzionali)

1. I cimiteri per animali devono essere dotati di allacciamenti all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica.
2. I cimiteri in particolare:
 - a) devono essere dotati di acqua potabile e di servizio igienico accessibile, completo, visibile e utilizzabile anche dal pubblico;
 - b) un locale ad uso ufficio adeguatamente corredato da spogliatoio, ripostiglio e riscaldamento;
 - c) devono essere realizzati su un terreno idoneo a contenere le acque meteoriche e di drenaggio senza tuttavia ostacolare il regolare andamento del processo di demineralizzazione delle spoglie;

- d) devono prevedere all'esterno dell'area cimiteriale un'area di parcheggio pubblico e di servizio;
- e) devono essere dotati di:
 - 1. aree per il seppellimento;
 - 2. aree per i servizi collaterali;
 - 3. aree con presenza di ossari;
 - 4. aree per i resti cinerari.
- 3. Presso il servizio di custodia dei competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:100, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) La fascia di rispetto
 - b) Le aree di parcheggio
 - c) Gli accessi;
 - d) La viabilità interna;
 - e) La distribuzione dei lotti destinati all'interramento delle spoglie animali:
 - f) Gli edifici dei servizi collaterali.

Articolo 8

(Accettazione delle spoglie)

- 1. I limiti di taglia per l'accettazione delle spoglie sono di norma non oltre Kg 90 di peso, salvo autorizzazione del Comune, previo parere consultivo dell' ASL competente per territorio.
- 2. Possono essere accettati animali il cui certificato sanitario di accompagnamento, rilasciato dal medico veterinario curante, attesti che non siano deceduti per malattie infettive, infestive, trasmissibili all'uomo e che non abbiano fatto trattamenti chemioterapici e/o terapia radiante.
- 3. Il trasporto degli animali che afferiscono alla struttura cimiteriale può essere effettuato con mezzo privato, purché le spoglie siano adeguatamente riposte nel contenitore monouso con chiusura e a tenuta stagna atto ad impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, nonché le esalazioni moleste ed idoneo, inoltre, a favorire la demineralizzazione delle spoglie stesse.
- 4. Le spoglie di animali non accompagnate da certificazione veterinaria devono sempre essere considerate e gestite come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) 1069/2009.

Articolo 9

(Compiti del gestore dei cimiteri)

- 1. Il gestore del cimitero deve gestire correttamente la struttura, attenendosi a tutte le disposizioni previste nel presente regolamento e nella normativa vigente.
- 2. Il gestore, in particolare, deve:
 - a) controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l'ASL;
 - b) mantenere pulizia e ordine negli spazi aperti e confinati;
 - c) smaltire i rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di legge;
 - d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e impianti; delle relative reti, compresa la loro eventuale gestione; delle aree di pertinenza, aree verdi e alberature; delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati. Inoltre il gestore dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;
 - e) provvedere al servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere;

- f) detenere presso il cimitero copia delle autorizzazioni e della documentazione di cui agli articoli 3 e 4.
- 3. Gli addetti all'impianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), utili a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e fisica.
- 4. Nel caso in cui l'impresa che gestisce il sito cimiteriale effettui attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, questa deve essere autorizzata dal servizio veterinario dell'ASL competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 1069/2009 e dall' articolo 17 del regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 10

(Registro delle presenze)

- 1. Il gestore deve registrare su registro cartaceo o informatico le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri ricevuti.
- 2. Nel registro devono essere indicati:
 - a) gli estremi identificativi del proprietario;
 - b) la specie animale e gli estremi identificativi;
 - c) l'ora e la data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;
 - d) gli estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;
 - e) l'ora e la data di incenerimento (se presente inceneritore) con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali o di resti mineralizzati;
 - f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento e traslazione all'interno e all'esterno del cimitero.
- 3. Il registro deve essere conservato dal gestore per almeno cinque anni nella struttura cimiteriale e deve poter essere consultabile in qualsiasi momento dagli organi di controllo.

Articolo 11

(Sistema di seppellimento)

- 1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
- 2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l'identificazione dell'animale (specie e nome dell'animale, data di morte).
- 3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, 10 anni per quelli di grossa taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali; i disseppellimenti ordinari degli animali presenti nella struttura, devono prevedere l'estumulazione in periodi non estivi.
- 4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti (ove presenti), a seconda delle richieste dei proprietari.
- 5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli provenienti da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.

6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell'anno, disposti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità sanitaria locale.
8. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione, possono essere utilizzate per nuovi interri.

Articolo 12

(Impianti e funzioni collaterali)

1. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:
 - a) ufficio con attesa per il pubblico;
 - b) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
 - c) ripostigli e deposito attrezzi;
 - d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
 - f) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del d.p.r. 254/2003;
 - g) aree per il seppellimento;
 - h) area dispersione delle ceneri nel terreno;
 - i) cella frigorifera a contenuto plurimo.

Articolo 13

(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali devono essere gestiti ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
2. Le ossa provenienti dal seppellimento devono essere avviate ad operazioni di smaltimento ai sensi del regolamento CE 1069/2009.

Articolo 14

(Vigilanza)

1. La vigilanza sanitaria sull'esercizio dei cimiteri per animali d'affezione è affidata alla ASL competente per territorio.

Articolo 15

(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia veterinaria, l'inosservanza alle disposizioni del presente regolamento è sanzionata ai sensi dell'art. 344 del r. d. 1265/1934 e ss.mm.ii.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria a norma dell'articolo 50 dello Statuto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dato a Genova, addì 27 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti